



**ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLLI - ESENTE DIRITTI**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Oggetto

**SEZIONE LAVORO**

**LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Sergio MATTONE - Presidente -

**R.G.N. 3465/04**

Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere -

Cron. 17602

Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -

Rep.

Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -

Ud.20/02/07

Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

D SPA in liquidazione coatta

amm.va, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

CATALANI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE

FORTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega

in atti;

- **ricorrente** -

**contro**

C, ~~via~~ elettivamente domiciliata in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato

2007 BREZZA DI ROCCO, rappresentata e difesa dall'avvocato

584 GIOVANNI PREVITI, giusta delega in atti, ~~da ultimo~~



~~Ufficio presso la Cancelleria della Corte Suprema di~~

~~Cassazione;~~

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 171/2003 della Corte d'Appello  
di MESSINA, depositata il 05/03/03 - R.G.N. 1111/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Donato

FIGURELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo.

Con sentenza n. 1187/2000 il giudice unico del lavoro di Messina rigettava l'opposizione proposta dalla signora C avverso il decreto ingiuntivo n. 1544/95, notificatole in data 6 dicembre 1995 ed emesso ad istanza della società D in liquidazione coatta amministrativa, e con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 34.464.803, oltre interessi e rivalutazione e spese della procedura, per somme riscosse come premi, nella qualità di agente, e non rimessi all'opposta società.

A sostegno dell'opposizione la C aveva asserito di avere compensato il debito azionato dalla società con il credito che aveva nei confronti della società stessa, concernente l'indennità di risoluzione del rapporto, credito che era sorto, allorché, a seguito di messa in liquidazione coatta amministrativa della società, il rapporto tra le parti si era sciolto, credito che aveva quantificato provvisoriamente in lire 30.436.000 e, in funzione del quale, la Corrao aveva già comunicato alla società l'operata compensazione, versando con assegno circolare la restante somma di lire 19.939.066, di cui era rimasta debitrice.

La D in liquidazione coatta amministrativa, nel costituirsi, evidenziava che l'asserita compensazione non poteva aver luogo, in quanto il credito vantato dalla C avrebbe dovuto essere preventivamente ammesso al passivo e che la C comunque non avrebbe dovuto trattenere i premi riscossi, perché ciò era in contrasto con l'art. 23 comma 8° dell'Accordo Nazionale Agenti di Assicurazione del 6.4.1989; assumeva che il credito ancora vantato era di lire 33.086.211 per sorta capitale e lire 1.378.598 per interessi legali fino al 30.9.1995, oltre interessi successivi, e che la pretesa



compensazione doveva avvenire dinanzi agli organi deputati alla verifica dei debiti e dei crediti della società in liquidazione coatta e, quindi, solo con l'ammissione del credito della C , mentre la compensazione, operata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, era improponibile. Aveva quindi concluso assumendo che la controversia andava limitata solo all'accertamento del credito della società nei confronti della C , e che, comunque, la compensazione non era operabile, mancando nell'opposto credito della C i requisiti della esigibilità, liquidità ed omogeneità, necessari per invocare la compensazione.

Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, non tanto perché non fosse possibile operare la compensazione tra i reciproci crediti, ma in quanto il credito della C non era passato al controllo di regolarità degli organi della procedura concorsuale e, pertanto, era inammissibile.

Con atto depositato il 7 luglio 2000 la C proponeva appello.

Si costituiva la soc. D , sostenendo l'improponibilità delle pretese patrimoniali nascenti dal rapporto di lavoro nei confronti della liquidazione coatta amministrativa, ed in via del tutto subordinata contestava i conteggi effettuati dal consulente della C .

Con sentenza in data 20 febbraio – 5 marzo 2003 la Corte d'Appello di Messina revocava il decreto ingiuntivo n. 1554/95 emesso nei confronti della C ) ed a favore della D s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e, nel merito, riconosceva dovuto il credito azionato dalla società nei confronti della C ed il credito della C nei confronti della società, e dichiarava la compensazione tra gli stessi nei limiti dei corrispondenti importi.



Avverso detta sentenza, con atto notificato il 27 gennaio 2004, la D

S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La C ha resistito con controricorso notificato il 28 febbraio – 4 marzo 2004.

#### Motivi della decisione.

1.1. Con il primo motivo la società denuncia violazione della legge fallimentare.

1.2. La ricorrente deduce che la decisione della Corte messinese è lesiva dei fondamentali principi prescritti dalle leggi in vigore (in particolare dalla legge fallimentare), non essendo dubbio che la richiesta avanzata dalla resistente C non poteva essere sottoposta all'analisi del giudice ordinario, dovendo le controversie riguardanti la liquidazione coatta amministrativa essere necessariamente sottoposte al preventivo vaglio degli organi che vigilano sulla liquidazione. Secondo, infatti, l'art. 101 L. F. dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la messa in l. c. a. di una società si viene a creare una situazione di inammissibilità di qualsiasi pretesa creditoria, ivi incluse quelle derivanti da un rapporto di lavoro. Sussiste, pertanto, un difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, che potrà venire a conoscenza della questione, in caso di impugnazione dello stato passivo. Il mancato rinvenimento, negli artt. 201 e 203 L. F., di un espresso richiamo all'art. 24 L. F. costituisce conferma dell'inapplicabilità di detta disposizione alle ipotesi di l. c. a. (contrariamente alla statuizione contenute nella sentenza impugnata). Le S.U. hanno costantemente affermato il principio che, con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di un'impresa sottoposta a l. c. a.,



si verifica una situazione di improponibilità della domanda, fino a quando il credito non sia fatto valere nella fase amministrativa di verifica dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura. Ne deriva che, qualora il giudice investito di tale pretesa dichiarasse, per l'indicato motivo, l'inammissibilità della domanda, la relativa pronuncia attiene al merito e non alla competenza, e non è enunciativa di un difetto temporaneo di giurisdizione (Cass. S.U. 8356/96, 2483/88, 390/91, 6224/86, 4347/85, 4348/85; Cass. 8007/98, 12756/95, 7907/95). In conclusione è incontestabile che la domanda di intervenuta compensazione dei crediti formulata dalla resistente non meritava in alcun modo di trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così come non si appalesava opportuno disporre la revoca dell'ingiunzione concessa in favore della ricorrente.



2.1. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia erronea e/o falsa applicazione della legge 533/73.

2.2. La società deduce che ha errato la Corte messinese – sezione lavoro -, nel ritenersi competente ad accertare l'intervenuta compensazione del credito vantato dalla C... , dovendosi escludere che la richiesta di compensazione, anche in via di eccezione riconvenzionale, possa essere sottratta agli organi della liquidazione. Invero la legge 533/73, nell'attribuire la cognizione delle controversie individuali di lavoro al giudice del lavoro, non contiene alcuna deroga alla legge fallimentare. Ne discende che la disciplina stabilita nella legge fallimentare (R. D. 267/42) - ivi incluse la ripartizione delle relative competenze e la devoluzione della trattazione agli organi a ciò deputati -, è rimasta ferma, rendendo illegittima qualsiasi altra diversa soluzione. La Corte messinese non poteva, pertanto, statuire su una pretesa patrimoniale avanzata

nei confronti di società in l. c. a. La Corte messinese ha erroneamente esteso l'ambito di applicazione della legge 533/73 al di là dei limiti consentiti (la sentenza Cass. 6560/90 riguarda l'ambito di operatività della "vis attractiva" prevista dall'art. 24 L. F., nella quale non è riconducibile la presente fattispecie).

Sarebbe stato più corretto separare i giudizi, trattenendo la parte relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo e rimettere quella riguardante l'accertamento del credito nei confronti della l. c. a. agli organi che devono provvedere in merito secondo forme prestabilite.

Appariva corretta la sentenza di primo grado, che aveva limitato la trattazione della controversia al titolo dedotto dalla liquidazione, ed aveva dichiarato improcedibili le richieste avanzate dalla C al di fuori degli organi amministrativi unici, cui è consentito costituire un titolo da far valere nei confronti della massa (il legislatore ha attribuito prevalenza al rito concorsuale).

3.1. Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia erronea applicazione e/o violazione dell'art. 56 legge fall., disapplicazione accordo agenti.

3.2. La ricorrente deduce che parimenti erronea è la statuizione della Corte messinese che, previa declaratoria di compensazione di reciproci rapporti di dare avere tra le parti, ha dichiarato l'estinzione dei contrapposti crediti, non essendo applicabile l'art. 56 L.F. nel caso che una delle parti versi in stato di l.c.a. (elemento letterale art. 56 L.F. "compensazione in sede di fallimento", ed elemento sistematico, essendo detta disposizione collocata in una parte diversa da quella dedicata alla l. c. a., né ivi si rinviene alcun richiamo della stessa).

Né, comunque, poteva trovare applicazione l'art. 56 L. F., essendo il preteso credito vantato dalla C        sorto in un momento successivo alla liquidazione (e non potendo, pertanto, essere oggetto di compensazione). La C        non poteva vantare alcun diritto di compensare il credito verso la liquidazione con il credito rivendicato nei confronti di quest'ultima (tra l'altro il credito della liquidazione è incontestato a differenza di quello reclamato dalla C        ), poiché doveva seguirsi un percorso peculiare, che portava alla realizzazione del credito , tramite la richiesta di ammissione al passivo, in moneta fallimentare, senza che ciò comunque consentisse alla C        di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di restituzione di somme appartenenti a terzi (importi corrisposti dagli assicurati per pagamento dei premi, indubbiamente di spettanza esclusiva della ricorrente).

Sussisteva ulteriore ostacolo alla compensazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8°, Accordo nazionale agenti, nonché art. 5 lettera conferimento incarico di agente alla C        , confermato dalla comunicazione del Commissario liquidatore del 12.5.1995, essendo fatto divieto assoluto all'Agente di compensare i soldi di spettanza dell'impresa con eventuali crediti vantati dalla C        nei confronti dell'impresa stessa.

Parimenti errata è l'accezione del termine "indennità di fine rapporto" utilizzata dai giudici di secondo grado, dovendosi escludere che il predetto termine possa includere qualsiasi voce spettante al lavoratore in caso di risoluzione del rapporto. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 576/78, nel caso in cui una società venga posta in l. c. a., i rapporti di lavoro si risolvono di diritto con il consequenziale pagamento esclusivamente delle indennità ricollegabili a tale tipo di rapporto, con esclusione di quanto la disciplina collettiva

ricollega alle ipotesi di scioglimento per volontà delle parti (Cass. 1592/96).  
Quindi è senz'altro da escludere che alla ex agente competano tutte le voci erogate dalla gravata sentenza.

4. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra loro connessi, sono destituiti di fondamento.

In termini generali va ricordato che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex multis, v. Cass. 5.12.2000 n.15447) – in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro ad amministrazione straordinaria (ovvero – come nella specie – a liquidazione coatta amministrativa), deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di danaro. Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde non opera la vis attractiva del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dinanzi ai competenti organi della procedura (ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione davanti al tribunale fallimentare).

Nel solco di questo principio è stato reiteratamente affermato anzitutto, proprio in considerazione della circostanza che in ipotesi del genere non si verte in tema di azione di condanna, che nel caso di assoggettamento di un'impresa a liquidazione coatta amministrativa ben può essere eccepita dall'agente, ai sensi dell'art.56 l. fall., la compensazione dei reciproci debiti e crediti nei suoi confronti (Cass. S.U. 16.11.1999 n.775; 11.5.2004 n.8924;

13.1.2006 n. 518). In proposito si è, poi, precisato nelle sentenze ora richiamate: a) che la compensazione suddetta è ammissibile anche se i crediti non siano scaduti prima della messa in liquidazione della società datrice di lavoro; b) che qualora le reciproche obbligazioni, ancorchè aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non vi è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'art. 1246 cod. civ. che, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale e come tale applicabile anche alla compensazione contemplata dall'art. 56 della legge fallimentare.

E si è sottolineato, infine, che la clausola contrattuale che precluda all'agente di opporre i propri crediti nei confronti della mandante in compensazione dei crediti di quest'ultima non può ritenersi operante dopo la risoluzione del contratto – nella specie, per effetto della sottoposizione della società mandante a liquidazione coatta amministrativa – a seguito della quale le parti non sono più vincolate dai patti contrattuali e sono semmai vicendevolmente obbligate ad adempiere le reciproche posizioni di debito e credito che siano residue (Cass. 21.1.1999 n.535). Vero è che Cass. n.8924/04, cit., ha ritenuto che non possa operare la compensazione, in virtù del disposto dell'art. 1246, n.4, cod. civ, applicabile anche alla compensazione ex art.56 l. fall., quando si sia in presenza di una rinuncia compiuta preventivamente dal debitore e che la ricorrente ha asserito che nella lettera di conferimento di incarico di agente alla C le parti avrebbero manifestato una volontà siffatta: sennonché, poiché nella sentenza impugnata non vi è alcun richiamo a tale deduzione, la ricorrente avrebbe dovuto, in primo luogo, precisare, per consentirne l'esame a questa Corte, se – ed attraverso quali modalità – essa

avesse sollevato tale specifica questione nel giudizio di appello; inoltre, in ossequio al principio di autosufficienza, la stessa avrebbe dovuto riportare integralmente nel ricorso per cassazione il testo della clausola contrattuale ora invocata, alla quale ha compiuto viceversa un riferimento assolutamente generico.

In definitiva, poiché per un verso la ricorrente non ha formulato specifici e nuovi rilievi critici in ordine agli orientamenti espressi da questa Corte nelle sentenze in precedenza richiamate, che pienamente si condividono, e per altro verso non è contestato che le reciproche obbligazioni delle parti avessero un carattere di autonomia (avendo la società richiesto il pagamento dell'importo dei premi dalla C      riscossi e non versati ed avendo costei rivendicato le indennità a suo dire dovute a seguito della risoluzione del rapporto di agenzia), deve ritenersi che legittimamente la Corte territoriale ha ritenuto operante la compensazione tra i reciproci debiti e crediti.

Resta a questo punto da esaminare l'ultima censura svolta dalla ricorrente nel terzo motivo, secondo cui, a norma dell'art. 6 del d.l. n.576/78, nel caso in cui una società venga posta in l.c.a., spetterebbero all'agente le sole indennità ricollegabili a tale tipo di rapporto, con esclusione di quanto la disciplina collettiva riconduce alle ipotesi di scioglimento per volontà delle parti.

Al riguardo si osserva che, in effetti, questa Corte ha affermato che l'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito nella legge 24 novembre 1978, n.738 – che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risolti di diritto dalla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della



liquidazione – si riferisce alla sola indennità collegata con la risoluzione ipso iure del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle riconosciute dalla disciplina collettiva di cui all’Accordo Nazionale Agenti in tutte le ipotesi in cui la modalità di scioglimento dell’impresa lascino alla stessa una situazione di vantaggio conseguito per effetto della volontà dell’agente, non individuabile in caso di scioglimento del rapporto per l.c.a. della impresa preponente (Cass. n. 13443/06, n. 1592/96).

Peraltro, la conclusione cui sono pervenute tali decisioni si fonda sul coordinamento tra la norma che disciplina la risoluzione di diritto del rapporto (l’art. 6 cit.) e la regolamentazione collettiva di tale indennità che la prima pone a carico della liquidazione: sì che, una volta ritenuto dalla Corte che il giudice di merito avesse correttamente interpretato le clausole contrattuali allora in vigore nel senso che esse limitassero quanto dovuto dall’agente assoggettato a l.c.a. alla sola indennità “correlata alle provvigioni ed assimilabile al T.F.R.”, ne è ovviamente conseguita l’esclusione delle ulteriori indennità pur previste dall’Accordo Nazionale. Del tutto diverso da quelli presi in esame è, viceversa, il caso portato alla cognizione del Collegio in quanto qui non si controverte affatto sulla interpretazione delle clausole per così dire “integrative “ dell’art.6 cit.: la sentenza impugnata, invero, ha asserito a chiare lettere che l’art. 12 dell’accordo nazionale degli agenti di assicurazione, stipulato in data 28 luglio 1994 (e successivo a quelli vigenti nelle richiamate controversie) ha testualmente specificato, con nota a verbale, che “le indennità di risoluzione di cui all’art. dal 5 al 33 spettano all’agente anche nel caso di scioglimento del rapporto per liquidazione coatta <amministrativa> dell’impresa”. Ne discende che, non avendo la ricorrente

mosso alcuna contestazione in ordine al contenuto ed alla efficacia di tale clausola contrattuale, deve ritenersi per ciò solo che legittimamente la sentenza impugnata ha riconosciuto alla Corrao anche le "ulteriori" indennità previste da quell'Accordo nazionale.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a C

le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro .....22.400..., oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario difensivo, ed oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2007.


Il Presidente


(dr. Sergio Mattone)



Il Consigliere estensore

(dr. Donato Figurelli)



IL CANCELLIERE  
*G. Romeo B. Bimvelle*  
Depositato in Cancelleria  
 10 AGO. 2007  
CANCELLIERE  
*G. Romeo B. Bimvelle*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533